

Legge regionale 19 giugno 1985 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

Art. 7

Interpretazione autentica dell' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

In via di interpretazione autentica, l' acquisto degli stabilimenti industriali che abbiano cessato l' attività, di cui all' articolo 12, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, deve intendersi riferito anche all' acquisizione degli stessi tramite atti procedurali concorsuali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.